

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO LOCALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione, quantificazione e corresponsione del bonus idrico integrativo locale, finalizzato a riconoscere condizioni di miglior favore, nei Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecco, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale agli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) che versano in condizioni di disagio economico.
2. Il bonus idrico integrativo locale riconosce un ammontare aggiuntivo agli utenti ammessi al bonus sociale idrico nazionale.
3. Il presente Regolamento disciplina lo scambio delle informazioni fra i soggetti che a vario titolo concorrono all'erogazione dei bonus:
 - valorizzando le sinergie operative esistenti con il bonus sociale idrico nazionale;
 - riducendo gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - riducendo gli adempimenti in capo all'utente.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni integrative previste dal presente Regolamento sono concesse **automaticamente** a tutti gli utenti domestici residenti, con un contratto di fornitura diretto o condominiale (indiretto), in condizione di disagio economico sociale, che hanno ottenuto il bonus sociale idrico nazionale, senza necessità di presentare ulteriori richieste formali.
2. Il bonus integrativo locale è riconosciuto **per tutto e solo il periodo per il quale l'utente risulta presente sulla rete del Gestore del SII dell'ATO di Lecco**. Dunque in caso di cessazione della fornitura idrica, il Gestore del SII dell'ATO di Lecco nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, mentre provvede a corrispondere la quota del bonus sociale idrico nazionale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione, applicherà il bonus integrativo locale solo sui consumi effettivi alla data di chiusura. In caso invece di attivazione di una nuova fornitura nell'ATO di Lecco, un'utenza domestica residente in condizioni di disagio economico sociale già ammessa al bonus sociale idrico nazionale per un periodo di agevolazione in corso, potrà richiedere l'ammissione al bonus integrativo locale presentando la comunicazione di ammissione al bonus sociale idrico nazionale. Il Gestore è tenuto a modificare il modulo di attivazione della fornitura inserendo una casella da barrare per le utenze ammesse al bonus sociale idrico nazionale.
3. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - l'utente diretto, ovvero l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente, in condizione di disagio economico sociale;
 - l'utente indiretto, ovvero, ai fini del presente provvedimento, un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale.

Articolo 3 – Periodo di valenza dell'agevolazione

1. Il periodo di valenza dell'agevolazione integrativa coincide con il periodo di valenza del bonus sociale idrico nazionale.

2. Per l'anno 2018, agli utenti interessati viene corrisposta una componente compensativa *una tantum*, pari alla quota di bonus integrativo locale con decorrenza 1 gennaio 2018 e durata fino alla data di inizio del periodo di agevolazione ordinario del bonus sociale idrico nazionale.

Articolo 4 – Rinnovo delle agevolazioni

1. Per ottenere il rinnovo in continuità del bonus idrico integrativo locale, in presenza del permanere delle condizioni per l'accesso, l'utente dovrà presentare domanda di rinnovo del bonus sociale idrico nazionale congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.

Articolo 5 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni integrative per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente Regolamento compensano le quote variabili di fognatura e depurazione e, per la parte eccedente il bonus sociale idrico nazionale, la quota variabile di acquedotto fino ad un consumo pari al doppio della fascia di consumo cui si applica la tariffa agevolata.
2. Le agevolazioni integrative potranno essere periodicamente aggiornate di norma in prossimità della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 6 – Finanziamento del bonus idrico integrativo locale

1. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può in nessun caso essere compensato a valere sul *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale* istituito presso la CSEA.
2. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali sarà attribuito alla componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative previste nelle determinazioni tariffarie approvate dall'Ente di governo dell'Ambito (OP_{social}), e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.

Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli **utenti diretti**, l'agevolazione sarà riconosciuta all'utente ammesso al beneficio nella forma di una decurtazione in bolletta, pari al valore del bonus idrico integrativo locale riconosciuto, dei corrispettivi relativi alle quote variabili dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. L'erogazione del bonus in bolletta avverrà a cura del Gestore del SII con la cadenza di fatturazione prevista dall'art. 38 del RQSII, mediante l'applicazione ~~pro quota~~ ~~giorno~~ di una componente tariffaria compensativa (b_1) contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale.
2. Per gli **utenti indiretti**, il Gestore erogherà un contributo *una tantum* mediante accredito su conto corrente bancario o postale o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità, contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Articolo 8 – Competenze dei Comuni

1. I Comuni (o altri organismi istituzionali individuati dai Comuni) raccolgono le domande per il bonus sociale idrico nazionale, verificano la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire del bonus sociale idrico nazionale anche ai fini del bonus idrico integrativo locale, ed effettuano il caricamento dei dati su SGAt.
2. L'inserimento in SGAt dei dati richiesti per l'ottenimento del bonus sociale idrico nazionale dà diritto all'avvio della procedura per l'ottenimento anche del bonus idrico integrativo locale.
3. I Comuni sono tenuti a dare tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati sia nella fase di presentazione della domanda del bonus sociale idrico nazionale sia in quelle successive.

Articolo 9 – Competenze dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, definisce l'importo degli OP_{social} in corrispondenza della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.
2. L'Ufficio d'Ambito controlla annualmente i dati forniti dal Gestore al 31 dicembre dell'anno precedente, indicati al successivo art. 12, punto 2. c.

Articolo 10- Competenze del Gestore

1. Il Gestore eroga agli utenti segnalati da SGAt e quali titolari del bonus sociale idrico nazionale il bonus idrico integrativo locale, con le precisazioni indicate al precedente comma 2 dell'articolo 2. L'erogazione del bonus idrico integrativo locale dovrà essere contestuale e seguire le medesime modalità dell'erogazione del bonus nazionale, garantendo la tracciabilità e la separazione contabile prevista dal Testo Integrato del Bonus Sociale Idrico nazionale (TIBSI).
2. Il Gestore è tenuto ai seguenti obblighi:
 - a. di rendicontazione e separazione contabile (art. 5.2 del TIBSI):

il Gestore tiene separata evidenza contabile dell'ammontare di bonus idrico integrativo locale riconosciuto;
 - b. di registrazione e conservazione dei dati per 5 anni (art. 14 del TIBSI):

il Gestore predispone un registro, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti l'erogazione del bonus idrico integrativo locale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella 4 del TIBSI, integrata nel seguente elenco:

 - ATO
 - codice fornitura
 - se diversa dall'agevolazione nazionale, data inizio agevolazione integrativa
 - se diversa dall'agevolazione nazionale, data fine agevolazione integrativa
 - codice fiscale dell'utente
 - nome dell'utente
 - cognome dell'utente
 - indirizzo dell'utente
 - indirizzo della fornitura (ove differente per utente indiretto)
 - codice ISTAT del Comune in cui è sita la fornitura
 - importo erogato dal Gestore
 - importo totale annuale
 - tipologia di utente (diretto o indiretto)
 - tipologia richiesta (rinnovo, nuova domanda, altro)
 - numerosità famiglia anagrafica;
 - c. di comunicazione dei dati all'Ufficio d'ambito (art. 12.4 del TIBSI):

il Gestore è tenuto a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Ufficio d'ambito, i dati e le informazioni relativi al bonus idrico integrativo locale al 31 dicembre dell'anno precedente relativi a:

 - ammontare di bonus idrico integrativo erogato;
 - numero dei nuclei familiari agevolati;
 - numero complessivo degli utenti agevolati;
 - d. di informativa nei confronti degli utenti (art. 15 del TIBSI):

il Gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente Regolamento, anche tramite il proprio sito internet.

Il Gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuti il bonus idrico nazionale e il bonus idrico integrativo a compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:

*“La Sua fornitura è ammessa al bonus idrico integrativo locale disciplinato con Regolamento approvato dall'Ufficio d'ambito di Lecco con deliberazione n. 132 del 18 dicembre 2018. Le agevolazioni integrative previste dal Regolamento dell'ATO di Lecco sono concesse **automaticamente** a tutti gli utenti domestici residenti nei Comuni della Provincia di Lecco che ottengano il bonus sociale idrico nazionale, senza necessità di presentare ulteriori richieste formali.”*

Il Gestore è tenuto ad effettuare analoga comunicazione all'utente indiretto in occasione della corresponsione del bonus idrico integrativo locale.

3. Il Gestore, attraverso gli sportelli clienti e attraverso il numero verde del call center, è tenuto a dare tutte le informazioni relative al bonus idrico integrativo locale agli utenti interessati che ne facciano richiesta anche informalmente.

Articolo 11 - Pubblicità

1. L'Ufficio d'ambito si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e nelle bollette, nonché mediante il numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.
3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo sportello URP, presso i servizi sociali e con altre modalità ritenute idonee.